



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 28/04/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023. CONFERMA.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza
<u>1</u>	<u>BISACCHI MARIA LETIZIA</u>	SI
<u>2</u>	<u>PRACUCCI MAURIZIO</u>	SI
<u>3</u>	<u>RANCITELLI ROSA IR</u>	SI
<u>4</u>	<u>BAIARDI FAUSTA</u>	SI
<u>5</u>	<u>ZAVALLONI SERENA</u>	SI
<u>6</u>	<u>BRUNACCI LORENZO</u>	SI
<u>7</u>	<u>PIRINI MARCELLO</u>	SI
<u>8</u>	<u>PAPI SERENA</u>	SI
<u>9</u>	<u>ZANDOLI LORENZO</u>	SI
<u>10</u>	<u>BIANCHI SILVIA</u>	SI
<u>11</u>	<u>FALZARESI GIORGIA</u>	NO
<u>12</u>	<u>PIERANTONI PIETRO</u>	SI
<u>13</u>	<u>NERI ALEX</u>	SI
<u>14</u>	<u>TERRIZZI NADIA</u>	SI
<u>15</u>	<u>SCREPIS SOFIA</u>	NO
<u>16</u>	<u>ZECCA MATTIA</u>	NO
<u>17</u>	<u>PAESANI EMILIANO</u>	SI

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Presiede la D.ssa Maria Letizia Bisacchi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa Il Segretario Comunale D.ssa Amalia Giannetti.

E' presente l'Assessore Esterno Arch. Piraccini Ivano.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

BRUNACCI LORENZO, PIERANTONI PIETRO, NERI ALEX

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta .

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell'assessore Sig. Pirini Marcello;

preso atto che, ai sensi dell'art.40 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico, presso l'Ufficio Affari Generali, quale verbale della seduta;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n. 14
- favorevoli: n.11
- astenuti: n. 3 (Terrizzi – Neri - Paesani)
- contrari: n.0

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023. CONFERMA.

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate, **per legge**, alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché non comproprietari (Sent.n.37346/2022 Corte Suprema di Cassazione), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

VISTO l'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197) all'art.1 comma 775 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2023;

DATO ATTO che anche per il 2023 è possibile disporre aumenti e/o riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

DATO ATTO che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 18 dicembre essendo il 16 prefestivo, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 26 del 13/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, di nomina del funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 31 del 29.06.2020 di approvazione delle aliquote IMU e dato atto che non sussistono motivazioni tali per cui si rende necessaria la modificazione delle aliquote in essere ad oggi;

RITENUTO al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2023-2025 e dei relativi allegati, di procedere all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023 come da prospetto che segue:

Aliquote al 1 per mille:

- per i fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola;

Aliquote al 5 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Aliquote al 8,6 per mille per le categorie impositive sotto-indicate:

- Uffici e studi privati – (cat. A10);
- Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi – (cat.B);
- Negozi (cat. C1);
- Laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi etc.. (cat. C3-C4-C5);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;

-per l'unità immobiliare ed eventuali pertinenze ammesse riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni ovvero "... le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado purché non comproprietari (Sent.n.37346/2022 Corte Suprema di Cassazione), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ..”;

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, alle unità immobiliari comunque concesse in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado, purché non comproprietari (Sent.n.37346/2022 Corte Suprema di Cassazione), che non soddisfano i requisiti previsti dalla norma per l'abbattimento al 50% della base imponibile, si prevede che il contribuente debba presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio competente, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni già regolarmente prodotte per le agevolazioni di aliquota riferite a tali fattispecie, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione, salvo integrazioni.

Aliquota al 9,6 per mille:

- per le unità immobiliari locate **a canone concordato** di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431 con i criteri definiti dall'Accordo Territoriale per i comuni non ad alta tensione abitativa del Distretto Rubicone e Costa del 20/11/2019 recepito al prot.n.18816 del 5/12/2019. L'imposta sarà determinata applicando la riduzione della base imponibile al 75 per cento come previsto dalla Legge n.208/2015 art.1 commi 53 e 54;

- per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani, pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

- per i terreni agricoli;

Aliquota al 10,6 per mille:

- per aree fabbricabili

- per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO ed ALLEGATO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 come da prospetto che segue:

Aliquote al 1 per mille:

- per i fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola;

Aliquote al 5 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Aliquote al 8,6 per mille per le categorie impositive sotto-indicate:

- Uffici e studi privati – (cat. A10);
- Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi – (cat.B);
- Negozi (cat. C1);
- Laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi etc.. (cat. C3-C4-C5);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;

-per l'unità immobiliare ed eventuali pertinenze ammesse riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni ovvero "... le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché non comproprietari (Sent.n.37346/2022 Corte Suprema di Cassazione), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ..”;

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, alle unità immobiliari comunque concesse in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado, purché non comproprietari (Sent.n.37346/2022 Corte Suprema di Cassazione), che non soddisfano i requisiti previsti dalla norma per l'abbattimento al 50% della base imponibile, si prevede che il contribuente debba presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio competente, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni già regolarmente prodotte per le agevolazioni di aliquota riferite a tali fattispecie, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione, salvo integrazioni.

Aliquota al 9,6 per mille:

- per le unità immobiliari locate a **canone concordato** di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431 con i criteri definiti dall'Accordo Territoriale per i comuni non ad alta tensione abitativa del Distretto Rubicone e Costa del 20/11/2019 recepito al prot.n.18816 del 5/12/2019. L'imposta sarà determinata applicando la riduzione della base imponibile al 75 per cento come previsto dalla Legge n.208/2015 art.1 commi 53 e 54;
- per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani, pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;
- per i terreni agricoli;

Aliquota al 10,6 per mille:

- per aree fabbricabili
- per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

3) Di dare atto che sono esenti da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

4) Di dare atto che le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) decorreranno dal 1 gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006;

5) Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i;

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n° 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2023 e la seconda il 18 dicembre 2023 essendo il 16 giorno prefestivo, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023;

8) Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze, a norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 214/2011 – come sostituito dall'art. 15Bis, comma 1, lett a) del D.L 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 e dell'art. 1, comma 767, della Legge n° 160/2019, nonché del rispetto della circolare n° 2/DF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economia e Finanze, entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023;

9) di assolvere agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

10) *Di dare atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
D.ssa Maria Letizia Bisacchi
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
D.ssa Amalia Giannetti
Firmato digitalmente



COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

Economico Finanziario
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 04/04/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023.
CONFERMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

18/04/2023

Il Responsabile
GABELLINI FRANCESCA / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

Economico Finanziario
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 04/04/2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023.
CONFERMA.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

18/04/2023

Il Responsabile del 3° Settore
GABELLINI FRANCESCA / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 24 del 28/04/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 25/05/2023.

Data, 10/05/2023

Il Messo Comunale

SEVERI FEDERICO / InfoCamere S.C.p.A.

Verbale del Revisore Unico dei Conti n° 13 del 17.04.2023

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di aprile il Dr Dario Bigoni - in qualità di Revisore Unico dell'Ente esprime il seguente parere per:

OGGETTO: PARERE CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;
- il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- in particolare i commi da 748 a 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197) all'art.1 comma 775 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023 ed accertato che tale deliberazione è stata approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2023.

DATO ATTO che:

- anche per il 2023 è possibile disporre aumenti e/o riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;
- l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020.

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ESAMINATA la proposta di deliberazione consiliare n° 30 del 4/04/2023 di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2023;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare n° 30 del 4/04/2023 denominata "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023. CONFERMA."

Si rammenta, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL REVISORE UNICO
(Dr Dario Bigoni)
f.to digitalmente